



COMUNE DI TRENTO
Servizio opere di urbanizzazione primaria
Ufficio reti tecnologiche

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi della L.P. 26/93 art. 17

C-ROADS ITALY 2 UNITA' AUTONOMA E FUNZIONALE: SISTEMA PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Opera n. 642520

Descrizione dell'elaborato:

Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative -

Capoufficio dell'Ufficio
Reti Tecnologiche:
ing. Luca Leonelli

Gruppo di progettazione:
ing. Adamo Ferro ing. Claudia Benesperi ing. Fabrizio Zeni

Dirigente del Servizio Opere Urbanizzazione Primaria:
ing. Bruno Delaiti

Data:
settembre 2020

Elaborato:

**E.
R.
120.
05**

INDICE

ART. 1	
OGGETTO DELLA FORNITURA.....	2
ART. 2	
AMMONTARE DEL CONTRATTO.....	2
ART. 3	
CONFORMITA' ALLE NORME.....	3
ART. 4	
CARATTERISTICHE TECNICHE	3
ART. 5	
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE.....	3
ART. 6	
CONDIZIONI AGGIUNTIVE: OBBLIGO DI SOPRALLUOGO.....	5
ART. 7	
SUBAPPALTO.....	5
ART. 8	
CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 9	
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA	11
ART. 10	
TEMPO UTILE - PENALI.....	11
ART. 11	
PAGAMENTI - CONTROLLI - COLLAUDO.....	12
ART. 12	
SPESE.....	14
ART. 13	
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 14	
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	15
ART. 15	
REVISIONE PREZZI.....	15
ART. 16	
ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA.....	15
ART. 17	
RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	16
ART. 18	
CAUZIONE PROVVISORIA - CAUZIONE DEFINITIVA.....	16
ART. 19	
--- omissis ---.....	18
ART. 20	
COLLAUDO FUNZIONALE.....	18
ART. 21	
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	18
ART. 22	
CODICE DI COMPORTAMENTO.....	19
ART. 23	
MISURE PER CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19.....	19

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto del contratto consiste nella Fornitura, posa in opera ed attivazione di un sistema per l'accertamento delle infrazioni al semaforo rosso.

La fornitura deve essere conforme a quanto riportato nell'Elenco Descrittivo delle Voci, nel Capitolato Speciale - Norme Tecniche nonché alle disposizioni del presente Capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

La Ditta aggiudicataria deve assicurare l'esecuzione del contratto a perfetta regola d'arte e secondo le esigenze dell'Amministrazione.

L'esecuzione del contratto è diretta dal Dirigente del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria, ai sensi dell'art. 49 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, da ultimo modificato con deliberazione consiliare 30 maggio 2017 n. 64.

ART. 2 AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo della fornitura, al netto degli oneri fiscali, è stato stimato in totali €196,163,89 (oltre ad € 11.836,11 per costi relativi alla sicurezza).

L'importo sopraindicato deriva dal computo metrico estimativo di progetto ed è comprensivo dei costi relativi alla sicurezza che non sono oggetto di offerta.

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta prezzi unitari presentata dalla Ditta aggiudicataria, maggiorata dei costi relativi alla sicurezza scorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, previo preavviso, la modifica in aumento delle prestazioni oggetto del contratto nel limite del 10%. L'esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni effettivamente prestate. Da tali modifiche non discende in capo all'aggiudicatario il diritto a risarcimento danni, o indennizzi o ristori di sorta. Le stesse saranno autorizzate mediante specifico provvedimento dell'Amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, dall'art. 27 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e, per quanto compatibili, con le disposizioni di cui all'art. 29 della L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m..

La fornitura si intende completa di installazione e completa messa in esercizio, secondo quanto previsto nei documenti di gara. La fornitura si intende compresa dell'onere dello scarico dei materiali, della messa in opera e dei mezzi di trasporto.

ART. 3 CONFORMITA' ALLE NORME

Ogni elemento oggetto di fornitura deve essere realizzato con materiali di prima qualità, prodotto da primaria ditta ed a perfetta regola d'arte; deve inoltre essere corrispondente a quanto previsto dalle normative vigenti per quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento e caratteristiche. Tutte le apparecchiature devono essere dotate della marcatura CE e devono essere conformi alla normativa di riferimento indicata nel Capitolato Speciale - Norme Tecniche o in ogni caso vigente al momento del collaudo finale della fornitura.

Deve essere garantita l'adesione dei materiali proposti alle caratteristiche descritte negli elaborati progettuali e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE

L'oggetto della fornitura è individuato nel capitolato speciale d'appalto - norme tecniche, nel computo metrico estimativo, nell'elenco descrittivo delle voci e negli ulteriori elaborati di gara.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto il fornitore deve concordare con il Direttore dell'Esecuzione (in seguito D.E.) le modalità di esecuzione della fornitura, verificare in loco le misure e le condizioni dei luoghi ed adottare tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la perfetta esecuzione della fornitura secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Il D.E. ha in ogni caso la facoltà di rifiutare gli apparati o i singoli componenti della fornitura ritenuti non conformi all'offerta tecnica presentata e/o agli atti di gara.

I luoghi previsti per le installazioni sono specificati negli elaborati di gara.

ART. 5 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE

Oltre agli oneri derivanti dall'osservanza del presente capitolato, sono a carico del Fornitore anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione della fornitura, anche se assunti al di fuori della Provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento del contratto (se il Fornitore risulta essere una Cooperativa le condizioni sopra indicate devono

essere rispettate anche nei confronti dei Soci); a garanzia di tali obblighi e di quelli derivanti dall'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., viene operata sull'importo netto liquidato in acconto la ritenuta dello 0,50%.

- fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e dalla normativa nello stesso richiamata, il fornitore risponde in solido con il subappaltatore del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore; si applica quanto previsto dall'articolo 4 e seguenti del DPR n. 207/2010 e ss.mm..
- provvedere all'assicurazione rischio contro terzi, inerente all'esecuzione del contratto;
- provvedere all'assicurazione contro furti, incendi, atti vandalici ed azione del fulmine, dei materiali dall'inizio della fornitura fino al termine del periodo di manutenzione e garanzia;
- provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità alla buona conservazione ed alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura durante la loro posa e installazione, fino alla verifica di conformità conclusiva (ai sensi dell'art. 312 DPR 207/2010 e ss.mm.); per "verifica di conformità conclusiva" si intende la verifica di conformità che verrà effettuata decorsi sei mesi dalla messa in funzione del sistema;
- provvedere al risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione della fornitura fossero arrecati a proprietà pubbliche, a proprietà private od a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
- provvedere alla manutenzione della fornitura fino alla verifica di conformità conclusiva (ai sensi dell'art. 312 DPR 207/2010 e ss.mm.);
- qualora l'Amministrazione utilizzi le strutture prima della verifica di conformità conclusiva (ai sensi dell'art. 312 DPR 207/2010 e ss.mm.), rispondere fino all'emissione di tale certificato dei difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali; inclusi i guasti ed il consumo che possono verificarsi per effetto dell'uso;
- provvedere alla pulizia dei luoghi dove è prevista la fornitura ed al completo sgombero di tutti gli imballi e materiali residui;
- entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, comunicare all'Amministrazione il nominativo del Direttore di cantiere che deve essere persona tecnicamente idonea a dirigere le attività per conto del Fornitore, sempre reperibile sul posto durante l'esecuzione, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini per conto degli incaricati dell'Amministrazione ed assumersi ogni responsabilità circa l'esecuzione della fornitura. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale tecnico dipendente del Fornitore, qualora non risultasse adeguato.

Con la firma del contratto, il fornitore dichiara inoltre di aver valutato nell'offerta economica, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadono per intero sui prezzi formulati per la fornitura e sul corrispettivo dell'appalto e quindi non sarà

compensata a parte alcuna opera od onere provvisionale o di sicurezza. Il fornitore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, a meno che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolo.

ART. 6 CONDIZIONI AGGIUNTIVE: OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

E' fatto obbligo, per le Ditte partecipanti alla gara, la visita di sopralluogo ai luoghi interessati dalla fornitura, accompagnati da personale dell'Amministrazione, al fine di accertare le reali condizioni e stato dei luoghi secondo le indicazioni degli atti di gara.

La procedura di gara si conclude con la formazione della graduatoria delle offerte presentate e con l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa migliore offerente.

ART. 7 SUBAPPALTO

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le forniture comprese nel contratto.

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

A norma dell'art. 26 comma 1 della L.P. n. 2/2016 e s.m. la fornitura e la posa in opera sono sub appaltabili separatamente per tutte le lavorazioni previste.

L'omessa indicazione della previsione del precedente comma comporta l'impossibilità in sede esecutiva di autorizzare il subappalto separato fra fornitura e posa.

E' ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo alle condizioni e secondo le modalità previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dall'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., dagli artt. 138 e ss. del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

A norma dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. l'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta le parti di fornitura o le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione suspensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la Stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell'istanza;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

4) che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (si precisa che a norma del combinato disposto dall'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e dall'art. 34, comma 2, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., è sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A. qualora l'importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo all'impresa non superi i 150.000 euro);

5) che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Per la verifica di tale requisito l'Impresa appaltatrice dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Per i contratti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m. si procede secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 53, della medesima L. n. 190/2012 e s.m.;

6) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo: in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti. L'Impresa appaltatrice, inoltre, è tenuta a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del contratto;

7) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione del contratto.

A norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m., per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del contratto di appalto l'affidatario deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.

A norma dell'art. 26 comma 5 della L.P. n. 2/2016 e s.m. l'Impresa appaltatrice deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, verifica l'effettiva applicazione di questa disposizione.

A norma dell'art. 26 comma 7 della L.P. n. 2/2016 e s.m. la Stazione appaltante che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 73, comma 11, della L.P. n. 2/2016 e s.m. pubblica nel suo sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.

A norma dell'art. 26 comma 8 della L.P. n. 2/2016 e s.m. la Stazione appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.

A norma dell'art. 26 comma 4 della L.P. n. 2/2016 e s.m. nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto: la richiesta priva dei contenuti indicati dal presente comma non è accettata.

Quanto sopra esposto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Si precisa sin d'ora che la Stazione appaltante non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nonché nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte della fornitura non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso la Stazione appaltante della buona esecuzione della fornitura.

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottomiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto.

A norma dell'art. 26 comma 10 della L.P. n. 2/2016 e s.m. è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'Impresa appaltatrice deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.

A norma dell'art. 26 comma 11 della L.P. n. 2/2016 e s.m. il fornitore dell'Impresa appaltatrice e del subappaltatore, e il subcontraente sopra indicato, possono comunicare alla Stazione appaltante e contestualmente all'impresa appaltatrice il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

A norma dell'art. 26 comma 12 della L.P. n. 2/2016 e s.m. si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare.

A norma dell'art. 138 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 comma 5 della L.P. n. 2/2016 e s.m., il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni. I tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono resi compatibili e congrui con il crono programma dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso. L'appaltatore produce il crono programma aggiornato al direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle attività sub affidate.

A norma dell'art. 138 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m., è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di disporre nei contratti di subappalto i pagamenti per stati di avanzamento con la tempistica prevista nel capitolo speciale d'appalto: in caso contrario la Stazione appaltante non rilascerà l'autorizzazione al subappalto.

L'impresa che ha affidato parte della fornitura in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dall'art. 42, comma 6 e 7, della L.P. n. 26/1993 e s.m. in materia di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere e di trasmissione di documentazione alla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, a norma dell'art. 26 comma 6 della L.P. n. 2/2016 e s.m., provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dal direttore dell'esecuzione.

Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica al direttore dell'esecuzione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dal direttore dell'esecuzione la Stazione appaltante procede al pagamento della parte non contestata.

A norma dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. il contratto di subappalto richiama espressamente il citato art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

A norma dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. per il pagamento diretto al subappaltatore si procede come segue:

- a) durante l'esecuzione della fornitura l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle lavorazioni affidate in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei lavori;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle lavorazioni del subappalto, l'appaltatore comunica, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m., la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle lavorazioni affidate in subappalto effettivamente eseguiti;
- c) il subappaltatore trasmette alla Stazione appaltante la fattura relativa alle lavorazioni eseguite;
- d) la Stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi e della Cassa Edile, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle lavorazioni ad esso riferite e registrate negli stati di avanzamento. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la Stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m. e, se richieste dagli atti di gara le certificazioni di conformità delle lavorazioni eseguite;
- e) la Stazione appaltante effettua il pagamento a favore del subappaltatore.

In caso di inerzia dell'appaltatore, la Stazione appaltante invita l'appaltatore ad effettuare la comunicazione prevista alle precedenti lettere a) e b) entro trenta giorni. Se l'appaltatore non effettua la comunicazione entro il termine previsto o non comunica entro il medesimo termine la propria opposizione al pagamento diretto del subappaltatore, la Stazione appaltante procede ai sensi delle precedenti lettere d) ed e). In caso di opposizione dell'appaltatore, il pagamento nei

confronti del subappaltatore è sospeso fino alla definizione della controversia tra l'appaltatore ed il subappaltatore.

A norma dell'art. 42 comma 9 della L.P. n. 26/1993 e s.m. è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate.

Nel caso di varianti in corso d'opera, l'eventuale subappalto di lavorazioni di variante è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all'atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.

A norma dell'art. 3 del D.P.P. 28 febbraio 2017 n. 7-60/Leg. costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'Impresa appaltatrice delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m. e comunicati all'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 26, comma 11, della L.P. n. 2/2016 e s.m., il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi di quanto esposto nel comma precedente, inviano all'Amministrazione e all'Impresa appaltatrice copia delle fatture inevase. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni: in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento successivo. L'Amministrazione, decorso inutilmente il termine sopra indicato, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase. L'Amministrazione procede al pagamento della somma sospesa secondo quanto sopra stabilito solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'Amministrazione verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m., mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione prima del pagamento a saldo del subappalto.

ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'Impresa appaltatrice di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri.

Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nell'Amministrazione comunale il diritto a risolvere il contratto secondo le disposizioni dell'art. 13, cui consegue

l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire.

ART. 9 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura è aggiudicata con le modalità riportate nel bando di gara utilizzando quale criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il sistema dell'offerta prezzi unitari, artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016.

La fornitura è aggiudicata anche se perviene un'unica offerta purché la stessa risulti conforme alle prescrizioni degli atti di gara e rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione.

ART. 10 TEMPO UTILE - PENALI

Il tempo utile per dare ultimata la fornitura viene stabilito in complessivi 210 (duecentodieci) giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data dell'ordine dell'Amministrazione.

Entro il medesimo termine devono essere completati:

- la messa in funzione, la configurazione iniziale e la verifica del corretto funzionamento di tutto il Sistema;
- la formazione ed addestramento del personale;
- l'assistenza nella fase di avvio del sistema;
- tutte le attività relative al collaudo funzionale;
- i ripristini definitivi delle pavimentazioni e la pulizia dei luoghi oggetto di posa;
- ogni altra fornitura, attività, lavorazione ed onere a carico dell'appaltatore secondo quanto previsto in contratto.

L'ordine dell'Amministrazione segue la normale stipula del contratto.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'appaltatore l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'appaltatore stesso tramite PEC.

L'Amministrazione comunale, laddove non si verta in ipotesi di cui all'art. 13 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si riserva la facoltà di applicare all'affidatario le penali di seguito specificate:

- per il caso di mancato adempimento delle istruzioni e direttive impartite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto: penale di euro 1.000,00 (mille/00);

- per ogni caso di mancato rispetto delle prescrizioni, ivi comprese quelle inerenti la sicurezza, di cui agli obblighi contrattuali: penale compresa tra un minimo di euro 100,00 (cento/00) ed un massimo di euro 1.000,00 (mille/00), determinata in relazione alla gravità del caso;
- per la mancata o incompleta pulizia dei luoghi come previsto dall'art. 5 del presente capitolato entro il termine suindicato: penale di €. 3.000,00.= (tremila/00) (tale penale viene applicata con riferimento a ciascuna postazione periferica);
- per ogni giorno di calendario di ritardo oltre il termine stabilito per il tempo utile di esecuzione, viene applicata una penale dell'un per mille dell'importo contrattuale da trattenersi direttamente sull'importo dell'appalto, o mediante incameramento totale o parziale della cauzione definitiva;
- nel caso in cui il collaudo funzionale (di cui al successivo art. 20) dovesse dare esito finale negativo (almeno uno dei limiti non rispettato) o nel caso l'Appaltatore non provveda alle modifiche del sistema per permettere il rientro dei parametri, il Direttore dell'Esecuzione valuta le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore e, se non le ritiene accettabili ma se il sistema è ritenuto accettabile, procede ad una detrazione fissa sul conto finale pari al 6 % dell'intero importo del conto finale.

La decisione di applicare la penale è comunicata all'Impresa la quale ha tempo 5 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni. L'amministrazione valuta le controdeduzioni e dispone motivatamente per accoglierle o per applicare la penale.

Le penali applicate sono trattenute dall'Amministrazione comunale sul primo pagamento utile dovuto alla ditta fornitrice ovvero mediante l'escussione totale o parziale della cauzione definitiva, che deve essere tempestivamente reintegrata.

In ogni caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dell'ulteriore danno subito.

ART. 11 **PAGAMENTI - CONTROLLI - COLLAUDO**

L'Impresa sarà autorizzata ad emettere fatture secondo le modalità di seguito indicate:

- a stati di avanzamento di euro 100.000,00 (centomila/00) fino al 90% dell'importo contrattuale;
- 10% dell'importo contrattuale al termine della verifica di conformità conclusiva (ai sensi dell'art. 312 DPR 207/2010 e ss.mm.) come definita dall'art. 5.

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del presente capitolato speciale di appalto, ciascun pagamento è subordinato all'ottenimento da parte dell'Amministrazione delle certificazioni attestanti la regolarità della Ditta e degli eventuali subappaltatori: DURC ed ulteriore documentazione prevista dalla normativa citata. Il pagamento del corrispettivo sopra indicato è subordinato all'accertamento da parte del Dirigente del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria

dell'ultimazione della fornitura ed avviene entro 50 (cinquanta) giorni dall'accertamento stesso oppure entro 50 (cinquanta) giorni dal ricevimento della fattura qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria in data successiva a quella di accertamento medesimo. I pagamenti sono disposti con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.

Secondo quanto previsto dall'art. 102 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è soggetto a verifiche di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso. In particolare, le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Il regolare andamento dell'esecuzione del contratto viene assicurato dal Direttore dell'Esecuzione, il quale verifica che tutte le attività e le prestazioni contrattuali siano svolte in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto.

Le verifiche si svolgono con le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.

In ogni caso il Dirigente del Servizio comunale di merito ed il Direttore dell'Esecuzione, o loro incaricati, possono effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento della fornitura e del servizio oggetto del presente capitolo in tutti i suoi aspetti.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire al personale incaricato dall'Amministrazione comunale la massima collaborazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di controllo ed a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che il medesimo ritenga opportuno acquisire.

Il pagamento del saldo del 10% e della trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 5 del presente CSA è subordinato al buon esito della "verifica di conformità conclusiva" (ai sensi dell'art. 102 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016) ed avviene entro 50 (cinquanta) giorni dall'effettuazione della stessa oppure entro 50 (cinquanta) giorni dal ricevimento delle fatture da parte del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria, qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria in data successiva a quella della verifica di conformità.

In ottemperanza alle disposizioni sulla fatturazione elettronica di cui al DM 3 aprile 2013 n. 55, l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato DM 55/2013.

I corrispettivi si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono stati determinati a proprio rischio dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni rischio e/o alea, fermo restando quanto previsto in tema di aggiornamento del corrispettivo dal successivo articolo 15. In particolare all'aggiudicatario sono

corrisposti, per le prestazioni previste dal presente capitolato, gli importi derivanti dai prezzi unitari offerti in sede di gara.

ART. 12 SPESE

Oltre agli oneri previsti nei precedenti articoli sono a carico del fornitore tutte le spese relative al trasporto dei materiali e dei manufatti, assemblaggio e posa in opera, tutte le assicurazioni e contributi per gli operai e le tasse di qualsiasi genere: tali oneri si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari risultanti dall'offerta presentata dal fornitore.

Nessun compenso è corrisposto per le attività relative al collaudo funzionale e per tutte le ulteriori attività a qualsiasi titolo richieste o necessarie per dare la fornitura completa e perfettamente funzionante: tali attività si considerano comprese e compensate nelle voci di elenco prezzi unitari di gara.

Sono altresì a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (registrazione, diritti di segreteria, bolli e tasse ed ogni altra, nessuna esclusa).

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Impresa:

- a) a seguito di reiterate violazioni che comportino l'applicazione delle penali e nel caso di ritardo che comporti l'applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che superi il 10% dell'importo contrattuale;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e/o in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione (solo per questo caso la facoltà dell'Amministrazione di procedere direttamente al reintegro del deposito cauzionale sul corrispettivo dovuto all'impresa) e/o nel caso di fornitura di beni non conformi alle previsioni degli atti di gara e dell'offerta tecnica presentata;
- c) nel caso di subappalto del contratto in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- d) in caso di reiterato accertamento da parte dell'Amministrazione di violazione da parte della Ditta alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (sia con riguardo alla normativa in materia di sicurezza, sia con riguardo alla normativa in materia di retribuzione e contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici).

In tali ipotesi l'Amministrazione comunale, previa l'instaurazione di un contraddittorio con l'Impresa appaltatrice ove si versi nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), ed in esito allo stesso, dichiara la risoluzione del contratto in danno all'impresa.

La risoluzione opera con la data del ricevimento.

In caso di risoluzione del contratto disposta per tutti i casi sopra indicati alle lettere a), b), c) e d) l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva di cui all'art. 18 a titolo di risarcimento del danno e fatti salvi gli ulteriori maggiori danni che l'Amministrazione abbia a subire a causa dell'inadempimento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto per motivi di interesse pubblico: in tal caso all'Impresa è comunicata la motivata decisione dell'Amministrazione ed alla stessa spetta il pagamento dei beni regolarmente forniti e posati in opera alla data di ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta risoluzione del contratto ed un indennizzo pari al 5% dell'importo di contratto non eseguito alla data di risoluzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio del contratto secondo la normativa vigente con recupero delle spese a danno dell'Impresa a valere sui pagamenti da effettuare e/o della cauzione definitiva (fermo restando ogni facoltà di azione per il risarcimento di ogni danno ulteriore).

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La soluzione delle controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto che dovessero insorgere fra Impresa fornitrice e Dirigente competente è rimessa all'Autorità Giudiziaria, Foro di Trento.

Prima del deferimento all'Autorità Giudiziaria è in facoltà della controparte esperire il tentativo di definizione Amministrativa della controversia di cui all'art. 20 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento. Il citato art. 20 si applica per tutto quanto non previsto dal presente articolo.

ART. 15 REVISIONE PREZZI

I prezzi sono fissi ed invariabili.

ART. 16 ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA

Nel prezzo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento della fornitura cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo delle voci di fornitura e/o nell'offerta tecnica.

Il prezzo si intende dunque offerto dal Fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.

ART. 17 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

L'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza di tutte le norme stabilite nel regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, da ultimo modificato con deliberazione consiliare 30 maggio 2017 n. 64.

Per quanto inoltre non espressamente contemplato nel presente Capitolato Speciale si rinvia alla seguente normativa:

- L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.;
- D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.;
- L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.;
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART. 18 CAUZIONE PROVVISORIA - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria pari al 2% dell'importo a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta secondo le modalità stabilite negli atti di gara.

La cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 23 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'appaltatore a favore della Stazione appaltante. La cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può

richiedere all'Impresa esecutrice la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla cauzione per l'esecuzione del contratto per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle lavorazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli statuti di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) o dello spirare del termine di cui all'art. 26, comma 2, della L.P. n. 26/1993 e s.m.

A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.

A norma dell'art. 161 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. la mancata tacitazione dei crediti di cui al medesimo art. 161, comma 3, del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. comporta la sospensione della restituzione dell'intera garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, anche oltre il termine di cui all'articolo 26, comma 2, della L.P. n. 26/1993 e s.m. per un tempo almeno corrispondente all'ultima delle prescrizioni dei predetti crediti.

ART. 19

--- *omissis* ---

**ART. 20
COLLAUDO FUNZIONALE**

Al termine delle attività di configurazione ed avviamento del Sistema si procede alla verifica delle caratteristiche prestazionali del sistema, secondo quanto in dettaglio indicato nell'elaborato “Capitolato Speciale - Norme Tecniche”.

Nel caso il collaudo funzionale dovesse dare esito negativo (almeno uno dei limiti non rispettato):

- a) i pagamenti a favore dell'Impresa vengono sospesi fino alla data di conseguimento dell'esito positivo del collaudo funzionale;
- b) il Direttore dell'Esecuzione comunica l'esito negativo del collaudo all'Impresa;
- c) è onere dell'Impresa provvedere entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica dell'esito negativo del collaudo, alle modifiche del Sistema che permettano il rientro dei parametri nei limiti richiesti;
- d) decorso tale termine, si procede alla realizzazione di un nuovo collaudo funzionale, imputando un costo fisso all'Impresa per i maggiori oneri a carico dell'Amministrazione, fissato in euro 1.750,00, da portare in detrazione diretta sul residuo credito dell'Impresa.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo funzionale dovesse dare esito negativo (almeno uno dei limiti sopraindicati non rispettato) o nel caso l'Impresa non provveda alle modifiche del sistema per permettere il rientro dei parametri nei limiti richiesti:

- a) il Direttore dell'Esecuzione comunica l'esito negativo del collaudo all'Impresa che ha 10 giorni naturali e consecutivi per fornire le sue giustificazioni;
- b) il Direttore dell'Esecuzione valuta le giustificazioni e, se non le ritiene accettabili ma se il sistema è ritenuto accettabile, procede ad una detrazione fissa sul conto finale come specificata nell'art. 10 - Tempo Utile – Penali.

**ART. 21
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa sopracitata ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. In ossequio alla normativa sopracitata, l'Amministrazione comunale verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

ART. 22 CODICE DI COMPORTAMENTO

A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale 28 dicembre 2016 n. 250 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) – i contenuti del predetto Codice si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

ART. 23 MISURE PER CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19

Con riferimento, da ultimo, alla deliberazione 726 del 29 maggio 2020, si precisa che per l'esecuzione dei lavori oggetto di questo capitolo speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, adeguando conseguentemente il POS. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

Con riferimento alla deliberazione 726 del 29 maggio 2020, si precisa che i costi diretti sono soggetti a rendicontazione a misura